



# **CITTÀ DI IMOLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 126 DEL 07/05/2020**

**OGGETTO :** DEFINIZIONE ALIQUOTE 2020 DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Maggio alle ore 11:30 presso una sala della Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.

Partecipano ai lavori i Sub Commissari Dott.ssa Sandra Pellegrino e dott. Domenico Miceli, nominati con Decreto del Prefetto di Bologna acquisito al protocollo gen. n. 43438 del 25/11/2019.

Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto iscritto al punto n. 1 dell'OdG come di seguito riportato.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);-

PRESO ATTO del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in base al quale l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita e contestualmente sono indicate, quale disciplina della Imposta Municipale propria (IMU), le disposizioni dai commi 739 a 783;

PRESO ATTO che l'imposta patrimoniale IMU a decorrere dal 1.1.2020 fa riferimento quale presupposto normativo ai commi da 739 a 755 di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n. 160 e che, pertanto, il Comune deve approvare le aliquote IMU 2020 alla luce della nuova disciplina normativa;

PRESO ATTO dei commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATO inoltre, nello specifico, quanto previsto in materia d'imposta municipale propria (IMU) ai commi 756, 757 e 767, della citata legge 160/2019 in tema di diversificazione aliquote e vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756, 757 e 767 della legge 160/2019;

RILEVATO che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

RITENUTO che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, tramite inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del

testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Comune C.C. n. 35 del 27.3.2019 di determinazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2019, ai sensi degli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;

CONSIDERATO altresì che, sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

RICHIAMATO il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

VISTO il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – pur consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

VISTO il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – pur consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

VISTI i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748: aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle “di lusso”, classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 751: aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;
- Comma 752: aliquota base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- Comma 753: aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- Comma 754: aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

RITENUTO definire le **aliquote IMU 2020**, confermando quelle vigenti nel **2019** (ad eccezione delle aliquote di cui alle lett. g) e h) del punto 1. del dispositivo di cui alla deliberazione C.C. n. 35 del 27.3.2019;

RITENUTO altresì di azzerare le aliquote **IMU 2020** previste per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, – art. 1 comma 751 L. 160/2019 – e di azzerare l'aliquota base IMU 2020 prevista per i

fabbricati rurali strumentali (art. 9 c. 3-bis DL 557/1993) – art. 1 comma 750 L. 160/2019, e di definire pertanto le seguenti aliquote:

- l'aliquota ordinaria ai fini **IMU** nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione, possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 1, comma 754 legge 160/2019, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi il genitore/figlio/fratello/sorella;
- aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, prevista al comma 760 art. 1 legge 160/2019;
- aliquota **agevolata IMU** al **9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **aliquota massima IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 1 comma 748 L. 160/2019;
- aliquota **agevolata IMU** al **4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);
- aliquota **agevolata IMU** al **7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e **per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità** ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal

contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

**RICHIAMATA l'aliquota agevolata al 9,6 per mille** di cui sopra specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), e considerato che l'abbattimento del 25 % è applicato a tale aliquota, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

**RICHIAMATA altresì l'aliquota agevolata al 9,4 per mille** di cui sopra e considerato che è applicabile dal contribuente che provveda a rendere comunicazione all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

VISTO l'art. 52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sino a tale data, nonché l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, come da decreto Ministero Interno del 28.2.2020. GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020 nonché l'ulteriore proroga al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 1) lett. b) D.L. 17.3.2020, n. 18;

VISTO infine l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il quale dispone il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**PRESO ATTO**, ai sensi della D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

**ATTESA** la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

**SENTITO** il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000

## DELIBERA

1) di approvare **con decorrenza 1/1/2020**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n. 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:

a) aliquota ordinaria ai fini **IMU** nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione, possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 1, comma 754 legge 160/2019, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella

c) aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

d) aliquota **agevolata IMU** al **9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) **aliquota massima IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 1 comma 748 L. 160/2019;

f) aliquota **agevolata IMU** al **4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);

g) aliquota **agevolata IMU** al **7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e **per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità** ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del

24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

h) aliquota pari a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della legge 27.12.2019, n. 160;

i) aliquota pari a zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 751 della legge 27.12.2019, n. 160;

2) di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. c) specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25% è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione che venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

3) di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. d), è applicabile dal contribuente che provveda a rendere all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

4) di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di permettere opportuna divulgazione presso i contribuenti nel rispetto delle scadenze di legge.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nicola Izzo

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Fanti

*(atto sottoscritto digitalmente)*